

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO
ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO "A. PENASA"

N° 11 del Registro

Valli del Pasubio, 28/06/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno**, alle ore **17.30**, nella sala delle adunanze dell'intestata Istituzione, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** dell'Istituzione medesima nelle persone di:

		Pr.	As.
BRANDELLERO Livio	Presidente	x	
PIANEGONDA Tiziano	Consigliere	x	
SPADARO Antonino	Consigliere	x	

Partecipa, con voto consultivo e nella veste di segretario, il Direttore CAVION dr.ssa Barbara

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a discutere e deliberare sull'oggetto sottoindicato.

OGGETTO

CONCESSIONE DI ASPETTATIVA RETRIBUITA ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 26.4.2001, N.151, COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, PUNTO 1, LETTERA B), COMMA 5 DEL D. LGS. 18\07\2011, N. 119
PROVVEDIMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA OMISSIS IN QUANTO CONVIVENTE DI GENITORE DISABILE

Segue una breve discussione, nel corso della quale non si segnalano interventi di rilievo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- la Sig.ra Omissis nata a Omissis il Omissis, operatrice socio - sanitaria in ruolo presso questa Istituzione -, in data 22/06/2021 presenta istanza, con lettera al prot. 656, tesa ad ottenere il congedo retribuito art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.4.2001, n.151, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119, e che nella richiesta inoltrata citava la data di inizio il 01/07/2021 ed il termine il 30/06//2023;
- presentava tutta la documentazione per ottenere i permessi della legge 104/92 e, in allegato alla predetta istanza, la dipendente aveva allegato il certificato della commissione medica del 04/05/2021 relativa alla madre disabile grave, che necessita di assistenza e la documentazione veniva controllata e validata;

Vista:

- la legge 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con handicap che prevede, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 33, agevolazioni lavorative anche per i familiari di persone riconosciute disabili con connotazione di gravità, con certificazione della A.S.L./INPS competente;
- la legge n. 53/2000, che all'art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;
- il T.U. n. 151/2001, relativo alle disposizioni legislative riguardanti i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi alla maternità e paternità, con il quale viene confermato il preesistente quadro normativo di cui al citato art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08.3.2000;
- il comma 5-bis dell'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, del novellato art. 42 del D. Lgs. n. 151/01, precisa che: "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato";
- che, il comma 5-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 119/2011, del novellato decreto, stabilisce che: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.

Su proposta del Presidente;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI Accogliere l'istanza di congedo per gravi motivi familiari per assistenza alla madre ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.4.2001, n.151, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18/07/2011, n. 119, alla Sig.ra Omissis nata a Omissis il Omissis, operatrice socio sanitaria in ruolo presso questa Istituzione, dal 01/07/2021 al 30/06/2023;
2. Sospendere, per tutta la durata del periodo di aspettativa, come previsto dalla citata normativa, la fruizione di n. 3 giorni al mese di permesso retribuito;
3. Corrispondere alla dipendente l'indennità retributiva, nei modi fissati dall'art. 42 comma 5, del D. L.vo 151/01 e successive modifiche.

Allegato : richiesta di aspettativa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BRANDELLERO Livio

IL DIRETTORE
CAVION dr.ssa Barbara